



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L'AQUILA

ACCORDO n. 1/2010

LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2008/09/10

LE PARTI

- VISTO** l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- VISTO** l'art. 86 del C.C.N.L. 16.10.2008 il quale stabilisce che "per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le Amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2°, lettera a) del C.C.N.L. 21.05.1996";
- VISTO** l'ultimo periodo dello stesso art. 66 il quale prevede che dal fondo per lavoro straordinario vanno detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale proveniente dalle ex qualifiche IX, I rs e II rs da destinare al finanziamento della indennità di posizione. Tali somme ammontano ad € 1.298,83;
- PRESO ATTO** che eventuali economie che si dovessero realizzare a consuntivo dovranno confluire nelle risorse di cui all'art. 87 del citato C.C.N.L. 16.10.2008;
- RITENUTO** di dover concordare un testo contrattuale unico per la disciplina del lavoro straordinario del triennio 2008/2009/2010 a causa dei ritardi che anche le relazioni sindacali hanno subito per gli eccezionali eventi di aprile 2009;

CONCORDANO

Articolo 1

- 1- Il Fondo lavoro straordinario 2008, è fissato in Euro 76.169,70
- 2- Si applicano i criteri di distribuzione e le modalità di pagamento previsti dal CCD N.5-2007, articolo 2.
- 3- Le somme residue vengono assegnate ad un fondo di riserva.

Articolo 2

- 1- Il Fondo lavoro straordinario 2009, determinato ai sensi dell'art.86, comma 1, CCNL 16.10.2008, è fissato in euro 76.169,70
- 2- Al trimestre gennaio-febbraio-marzo si applicano i criteri dell'articolo 2 del CCD N.5-2007.
- 3- Viene stabilita la seguente regolamentazione per il periodo da aprile a dicembre 2009.
 - a) strutture e servizi abilitati all'effettuazione di lavoro straordinario:
A.G.E.S.C., PATRIMONIO, EDILIZIA, ECONOMATO.
 - b) monte ore individuale per prestazioni attinenti le mansioni ordinarie 8 ore fino a un massimo di 24 se non si supera il monte ore struttura individuato al 31.12. dell'anno precedente
 - c) monte ore individuale per prestazioni eccezionali attinenti l'emergenza 240.
- 4- L'eventuale residuo di ore rispetto alla somma b+c (ammessa a liquidazione) sono assegnate al conto ore individuale previsto all'articolo 27 del CCNL 16.10.2008.
- 5- Le somme residue vengono assegnate al fondo di riserva.

Articolo 3

- 1- Il Fondo lavoro straordinario 2010, determinato ai sensi dell'art.86, comma 1, CCNL 16.10.2008, è fissato in euro 76.169,70
- 2- Si applicano i criteri di distribuzione e le modalità di pagamento previsti dal C.C.I. n.º 5 – 2007 art.2. Il limite massimo individuale di ore di straordinario comunque ammesse al pagamento è fissato in 240.
- 3- Le somme residue vengono assegnate al fondo di riserva.

L'Aquila, 9.04.2010

IL RETTORE




IL DELEGATO DEL RETTORE




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



F.L.C. - CGIL



CISL - UNIVERSITA'



UIL - PA



SNALS

Pellegrini Giuseppe

RSU

Dei

Filomena

Gianni

Gianni

Filomena

Rosario Ricci
